Sotto altro profilo, infine, va sottolineato che, se così non fosse, si finirebbe per paragonare dati non omogenei: da un lato il TEG del singolo operatore calcolato includendo la commissione di massimo scoperto e, dall'altro, il TEG medio e relativa soglia rilevati nei decreti ministeriali all'epoca vigenti senza la commissione.

In sostanza la normativa effettivamente in vigore al momento dei fatti in esame è quella meno rigorosa adottata in passato, che si basa su di un calcolo della soglia di usura che non considera le commissioni di massimo scoperto.

In applicazione di tale principio va rigettata la domanda degli attori, posto che l'espletata CTU ha accertato che i tassi applicati da Cassa, non considerando la CMS, non hanno mai superato detta soglia.

Ne deriva la condanna della popolare al pagamento della somma complessiva di € 30.844,90.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo nei valori medi dello scaglione di riferimento.

Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti della Banca

Popolare di Milano s.c.a.rl., così provvede:

a)condanna la Banca Popolare di Milano s.c.a.rl. a pagare € 30.844,90 al oltre interessi nella misura

legale dalla domanda sino al saldo;

b)condanna la Banca Popolare di Milano s.c.a.rl. a rimborsare al

l€ spese del giudizio che i qui la n complessivi € 5.08.00 oltre cneri di legge, di cui € 508,00 per esborsi;

c)pone a definitivo carico della Banca Popolare di Milano s.c.a.rl. le spese della CTU, così come liquidate nel corso del giudizio.

Così deciso a Como il 29 aprile 2013.

IL GIUDICE EST.

(dr.G.B.Nardecchia)

Depositato nella cancelleria del Tribunale di Como.

Oggi 16 MAG. 2013

IL CANCELLIBRE
Lithumonory of Science
Lithumo